

**Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati concernente la decisione della Commissione europea relativa alla protezione dei dati personali sul Portale europeo della giustizia elettronica**

*(La versione integrale del presente parere è disponibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu))*

(2014/C 390/03)

**1. Introduzione**

*1.1. Consultazione del GEPD*

1. Il 5 giugno 2014 la Commissione ha adottato una decisione della Commissione europea relativa alla protezione dei dati personali sul Portale europeo della giustizia elettronica (in prosieguo «la decisione») <sup>(1)</sup>.
2. Accogliamo positivamente il fatto di essere stati consultati in relazione a tale decisione prima della sua adozione e di aver avuto la possibilità di trasmettere osservazioni informali alla Commissione. La Commissione ha tenuto conto di alcune di tali osservazioni. Di conseguenza, le garanzie in materia di protezione dei dati nella decisione sono state rafforzate. Apprezziamo inoltre il fatto che nel preambolo si faccia riferimento alla consultazione del GEPD.

*1.2. Contesto, obiettivo e scopo della decisione*

3. Come riportato ai considerando 1-3 della decisione, nella sua comunicazione del maggio 2008 <sup>(2)</sup> la Commissione annunciava di voler progettare e creare il Portale europeo della giustizia elettronica (in prosieguo: «il Portale»), da gestire in stretta collaborazione con gli Stati membri. Il Portale è stato lanciato il 16 luglio 2010 e attualmente è pronto per la prima interconnessione dei registri nazionali con conseguente trattamento di dati personali. L'obiettivo del Portale è contribuire al raggiungimento dello spazio giudiziario europeo facilitando e ottimizzando l'accesso alla giustizia e sfruttando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per agevolare i procedimenti giudiziari elettronici transfrontalieri e la cooperazione giudiziaria.
4. I considerando 4-5 della decisione sottolineano l'importanza della protezione dei dati e stabiliscono che, poiché i vari compiti e funzioni correlati al Portale della Commissione e degli Stati membri comporteranno responsabilità e obblighi diversi in termini di protezione dei dati, tali responsabilità e obblighi devono essere chiaramente delimitati. Di conseguenza, la decisione mira a fornire maggior chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda il ruolo della Commissione quale responsabile del trattamento in relazione alle sue attività connesse al funzionamento del Portale.

**3. Conclusioni**

30. Apprezziamo il fatto di essere stati consultati in relazione alla presente decisione prima della sua adozione e che la Commissione abbia tenuto conto di alcune nostre osservazioni.
31. Con il presente parere si incoraggia la Commissione a intensificare i suoi sforzi affinché il futuro regolamento sulla giustizia elettronica sia adottato in tempi rapidi. Il presente parere contiene orientamenti preliminari per la stesura di tale futuro regolamento e fornisce un elenco non esaustivo di aspetti che dovrebbero essere trattati in detto futuro regolamento, tra cui:

— campo di applicazione del Portale

— basi giuridiche per il trattamento dei dati nel Portale

— responsabilità della Commissione e di varie altre parti coinvolte come responsabili del trattamento, anche con riferimento alla sicurezza e alla protezione dei dati

<sup>(1)</sup> 2014/333/UE.

<sup>(2)</sup> COM(2008) 328 final del 30 maggio 2008.

— limitazione delle finalità e, se del caso, restrizioni sulla combinazione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2014

Giovanni BUTTARELLI

*Garante europeo aggiunto per la protezione dei dati personali*

---